

PRATICA LAVORO

2018
22

Anno XIX, 17 novembre 2018, n. 22 - Direzione e redazione: Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano, Italia
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

AGENDA LEGALE

- Dicembre 2018

FLASH

- Decreto fiscale
- Rivalutazione delle prestazioni economiche Inail
- Licenziamento per fine cantiere - Chiarimenti sull'esonero contributivo
- Premi di risultato e risultato incrementale
- Premi di produttività - Decontribuzione
- Prestazioni occasionali - Istruzioni Inps

INSERTO

- Incentivo all'esodo per i lavoratori anziani

NORME IN PRATICA

- Contratto a termine: fine periodo transitorio del Decreto dignità

CCNL IN PRATICA

- Clero - Istituti per il sostentamento

00230639



5 000002 306398




Wolters Kluwer



www.edicolaprofessionale.com

GIOVANI E LAVORO.

Da TuttoLavoro Suite
“Lavoro in Formazione”
la nuova soluzione
per l'apprendistato.



Apprendistato: come monitorare la formazione?

Tirocinio: quando attivarlo?

Alternanza scuola-lavoro: i rischi per la sicurezza?

La risposta è: “Lavoro in Formazione”, il nuovo modulo specialistico di TuttoLavoro Suite che ti fornisce tutte le soluzioni per inserire i giovani nel mondo del lavoro.

A chi è rivolto

- **Al consulente**, che deve aiutare le aziende ad ottenere benefici fiscali.
- **Alle aziende**, che vogliono investire sui giovani risparmiando.

Cosa ti offre

- Schede informative
- Fac-simile e modulistica per l'attivazione e la gestione delle fasi del rapporto
- 20 Piani formativi standard
- Libretto formativo
- Documentazione contrattuale
- Normativa regionale per il tirocinio
- Sistema sanzionatorio

AGENDA LEGALE	▶ Scadenze Dicembre 2018	5
NOTIZIE FLASH	▶ Normativa	25
	Decreto fiscale	25
	▶ Prassi	25
	Proroga CIGS per riorganizzazione e crisi aziendale	25
	Rivalutazione delle prestazioni economiche Inail	25
	Licenziamento per fine cantiere - Chiarimenti sull'esonero contributivo	25
	Lavoro intermittente e lavoro straordinario	25
	Did online - Inserimento da parte anche dei patronati	25
	Premi di risultato e conseguimento di un risultato incrementale	26
	Premi di produttività - Decontribuzione	26
	Note di rettifica per conguagli CIGO e CIGS - Chiarimenti Inps	26
	Datori di lavoro agricoli - Implementazione procedura Denuncia Aziendale	26
	Artigiani e commercianti - Avvisi bonari per rata in scadenza ad agosto 2018	26
	Prestazioni occasionali - Istruzioni Inps	27
	Gestione separata - Attività svolte in più paesi UE	27
NORME InPratica	Contratto a termine: la fine del periodo transitorio del Decreto dignità	28
CCNL InPratica	Clero - Istituti per il sostentamento	
	<i>C.c.n.l. 18 ottobre 2018</i>	35
INSERTO	Incentivo all'esodo per i lavoratori anziani	
	<i>Vademecum</i>	

PraticaLavoro

Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano
<http://www.ipsoa.it>

Direttore responsabile

Giulietta Lemmi

Redazione

Roberta Antonelli, Annamaria Barzagli, Valentina Basile,
Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu,
Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settini,
Barbara Trillò, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli

Realizzazione grafica

Ipsosa - Gruppo Wolters Kluwer

Fotocomposizione

Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

Stampa

GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54
20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607
del 18 settembre 2000

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento
Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353
vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991.
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Contributi redazionali

Per informazioni in merito
a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

Indicitalia Redazione

Viale Ostiense 131/L - corpo C - 00154 Roma
Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa)

Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi)
Fax 06.203815.54
e-mail: normativalegaleindicitalia@wki.it
contratticollettiviindicitalia@wki.it
redazione.lavoro.indicitalia@wki.it

Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati,
cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

Ipsosa Servizio Clienti

Tel. 02.82476.1
Fax 02.82476.799
Servizio risposta automatica:
Tel. 02.82476.999

Casella postale 12055 - 20120 Milano

Indicitalia Servizio Clienti

Tel. 06.20381238
Fax 06.203815.45
assistenza.clienti.indicitalia@wki.it

Viale Ostiense 131/L - corpo C - 00154 Roma

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione,
e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi
entro 60 gg. dalla data di scadenza a mezzo raccomandata A.R.
da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano
Servizio Clienti: tel. 02 824761

Indirizzo Internet

Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione
on line della Rivista, consultabile all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com/praticalavoro

Italia

Abbonamento annuale € 230,00

Estero

Abbonamento annuale € 460,00

Prezzo copia: Euro 14,00

Arretrati

Prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è
comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti

del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 20/10/1972,
n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni
e integrazioni.

Pubblicità:



E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano, Italia

Egregio Abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27
aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", La
informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e
custoditi su database elettronici situati nel territorio nazio-
nale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo
(SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di
protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di
Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano
per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e
il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche
utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi
a quelli della presente vendita.
Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la
rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione
o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di
materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni
commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso
in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca,
nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il
trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del
Regolamento UE 679/2016.
L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone auto-
rizzate al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters
Kluwer Italia S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 -
20142 Milano (MI).



Attenzione. Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo è possibile lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo successivo

14 dicembre
venerdì

Ravvedimento entro 15 giorni dal termine di versamento degli acconti delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2018 ed IRAP 2018

ADEMPIMENTO ►

I soggetti che non hanno effettuato il versamento del secondo acconto delle imposte risultanti da Mod. REDDITI 2018 ed IRAP 2018 entro il termine ultimo del 30 novembre 2018 possono ravvedere l'omesso o insufficiente versamento entro 15 giorni dal termine con sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Tutti i soggetti obbligati al versamento del secondo acconto di IRPEF, IRES ed IRAP tenuti alla presentazione della dichiarazione Mod. Redditi 2018 ed IRAP 2018 che non hanno eseguito l'adempimento entro il termine ultimo del 30 novembre 2018.

MODALITÀ OPERATIVE ►

Per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti il contribuente deve effettuare, entro la data odierna, i seguenti versamenti:


- imposte dovute;
- interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- sanzione pari a 0,1% per ogni giorno di ritardo dalla data in cui la violazione è stata commessa.

I versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti dai soggetti titolari di partita IVA mediante modalità telematiche esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, si effettuino compensazioni in F24 di IVA ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. La risoluzione n. 68/2017 individua i codici tributo per i quali, in caso di compensazione orizzontale, è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate da parte dei titolari di partita IVA.


In caso di versamento senza compensazione è possibile utilizzare anche i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'agenzia delle Entrate.

Per le modalità di versamento delle imposte, da effettuare mediante l'utilizzo del modello F24, si rimanda alle scadenze del 30 novembre 2018.

I **codici tributo** da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniarie sono i seguenti:

 Codice tributo	
8901	Sanzione pecuniaria IRPEF
8918	Sanzione pecuniaria IRES
8907	Sanzione pecuniaria IRAP
8908	Sanzione pecuniaria altre imposte dirette

I **codici tributo** da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento sono i seguenti:

 Codice tributo	
1989	Interessi sul ravvedimento - Irpef
1990	Interessi sul ravvedimento - Ires
1993	Interessi sul ravvedimento - Irap

Per la compilazione dei modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

- i codici tributo 1989 e 1990 devono essere esposti nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati";
- il codice tributo 1993 deve essere utilizzati nella sezione "regioni", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", associando il codice della regione desumibile dalla tabella T0 "codici delle regioni e delle province autonome".

In tutti i casi nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.

Sanzioni

Il mancato versamento, nei termini previsti, delle sanzioni ridotte comporta la non applicazione del beneficio del ravvedimento. Pertanto, il contribuente che, pur avendo posto rimedio all'omissione o irregolarità, non fornisce prova di aver contestualmente versato la relativa sanzione ridotta e gli interessi moratori, è punito con la sanzione amministrativa dell'omesso versamento.

Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, è applicabile la sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate o versate oltre le scadenze.

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell'imposta dovuta e degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito della sanzione in misura ridotta.

Il D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158 ha riformato il sistema sanzionatorio tributario, introducendo, in particolare, la riduzione alla metà delle sanzioni (quindi dal 30% al 15%) per gli omessi e ritardati versamenti effettuati entro i 90 giorni. La sanzione ridotta è pari:

- all'1,5% nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
- a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
- a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale).

Attenzioni

Tasso degli interessi legali

A decorrere dal 1° gennaio 2018 la misura del saggio degli interessi legali è fissato allo 0,30 per cento in ragione d'anno.

Errati versamenti da parte dei contribuenti

Il versamento "insufficiente" delle imposte entro il termine lungo non viene trattato dal Fisco



come tardivo tout court ma semplicemente insufficiente; la sanzione, in misura ordinaria - pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471 - deve quindi essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel "termine lungo" e quanto dovuto (imposta più maggiorazione).

Non assume rilevanza stabilire se il contribuente abbia versato la sola imposta e non abbia versato la maggiorazione, o se abbia eseguito un versamento proporzionalmente insufficiente, proprio perché, non potendosi distinguere i due importi (versati con lo stesso codice tributo), il versamento si intende nel suo complesso insufficiente.

Anche nel caso in cui il contribuente, in sede di ravvedimento, effettui un versamento complessivo di imposta, sanzioni, interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurati all'imposta versata a titolo di ravvedimento, il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell'imposta - comprensiva o meno della maggiorazione a seconda della data dell'originario versamento - proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo.

17 | dicembre
lunedì

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto

ADEMPIMENTO ►

Versamento in acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Sono obbligati al versamento i soggetti obbligati ad effettuare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente (art. 23 D.P.R. 600/1973) e le Amministrazioni dello Stato obbligate ad effettuare le ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti (art. 29 del D.P.R. n. 600/1973).

MODALITÀ OPERATIVE ►

I soggetti di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 applicano l'imposta sostitutiva del 17 per cento sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno; la misura si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1 gennaio 2015, in precedenza, l'imposta era pari all'11%. Tale imposta è imputata a riduzione del fondo. L'imposta è versata a **saldo** entro il **16 febbraio** dell'anno successivo.

È dovuto un **acconto** dell'imposta sostitutiva, entro il **16 dicembre**, calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno. In alternativa, è consentito determinare l'acconto in via presuntiva, applicando il 90 per cento alle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto.

Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, l'imposta sostitutiva è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi.


Base imponibile

L'imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva dell'acconto dell'imposta sulla rivalutazione è costituito dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell'anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso. Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente.

La base imponibile del TFR è stabilita in un importo pari all'ammontare del trattamento stesso, ridotto delle rivalutazioni assoggettate all'imposta sostitutiva. Sulla base imponibile così determinata deve essere applicata l'imposta con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR, corrispondente all'importo che risulta dividendo l'ammontare del trattamento medesimo, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993, delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.

Versamento

Per il versamento della suddetta imposta, da effettuarsi in acconto entro il 16 dicembre di ciascun anno, mediante il modello F24, la risoluzione n. 87/E del 12 giugno 2001 istituisce il seguente codice-tributo:

 Codice tributo	
1712	Acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta.

Gli importi in oggetto devono essere esposti nella "Sezione Erario".

Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile

ADEMPIMENTO ►

I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67 per cento (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate **entro il 17 settembre 2018**.

MODALITÀ OPERATIVE ►


Il contribuente deve effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo (**si rimanda alla scadenza di versamento dell'iva e delle ritenute del 17 settembre**) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un nono del minimo (1/9 del 15 per cento) dell'imposta non versata e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari all'1,67 per cento (un nono del minimo - 15 per cento), è eseguito con modalità telematiche esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, si effettuino compensazioni in F24 di IVA ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In caso di versamento senza compensazione è possibile utilizzare anche i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'agenzia delle Entrate.

Con Comunicato stampa 2 marzo 2016 è stato previsto che i contribuenti possano effettuare i versamenti con modello F24 anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) diversi dalle banche che offrono sistemi di pagamento come l'home banking, iscritti all'apposito albo di Banca d'Italia. L'Agenzia delle Entrate e l'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (Aiip) hanno, infatti, stipulato un accordo per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24). È quindi possibile effettuare i pagamenti F24 telematici non solo tramite le banche e Poste italiane spa, ma anche attraverso gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica che aderiranno al servizio.

I **codici tributo** da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniaria sono i seguenti:


 Codice tributo	
8906	Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta
8904	Sanzione pecuniaria IVA
8926	Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento

Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 accise", nei quali è prevista, tra l'altro, l'indicazione del mese di riferimento. Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare nel campo "rateazione /regione/prov./mese rif" della sezione Erario e nel campo "rateazione/mese rif." delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali, l'informazione del mese di riferimento, espresso nella forma "00MM", ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; in particolare la suddetta specifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza in oggetto, per il codice 8906. Con Provvedimento 25 maggio 2012 è stato approvato il modello di versamento denominato



“F24 Semplicato”, composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell’Erario, delle Regioni e degli Enti locali.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA è il seguente:

 Codice tributo	
1991	Interessi sul ravvedimento - IVA.

Il codice tributo **1991** deve essere esposto nella sezione “erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l’anno d’imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAAA.

Il versamento separato degli interessi non è applicabile per i versamenti di interessi sulle ritenute e delle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile/trimestrale

ADEMPIMENTO ►

I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,5 per cento (1/10 del 15%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavano versate **entro il 16 novembre 2018**.

MODALITÀ OPERATIVE ►


Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell’Iva e delle ritenute del 16 novembre) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un decimo del minimo (1/10 del 15 per cento) dell’imposta non versata e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari all’1,5 per cento (un decimo del minimo - 15 per cento), è eseguito con modalità telematiche esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui, si effettuino compensazioni in F24 di IVA ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.


In caso di versamento senza compensazione è possibile utilizzare anche i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’agenzia delle Entrate

Con **Comunicato stampa 2 marzo 2016** è stato previsto che i contribuenti possano effettuare i versamenti con modello F24 anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) diversi dalle banche che offrono sistemi di pagamento come l’home banking, iscritti all’apposito albo di Banca d’Italia. L’Agenzia delle Entrate e l’Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (Aiip) hanno, infatti, stipulato un accordo per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24). È quindi possibile effettuare i pagamenti F24 telematici non solo tramite le banche e Poste italiane spa, ma anche attraverso gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica che aderiranno al servizio.

I **codici tributo** da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniaria sono i seguenti:

 Codice tributo	
8906	Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta
8904	Sanzione pecuniaria IVA
8926	Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento

Con **provvedimento del 12 aprile 2012**, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 accise", nei quali è prevista, tra l'altro, l'indicazione del mese di riferimento. Con **risoluzione n. 395/2007** vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare nel campo "rateazione /regione/prov./mese rif" della sezione Erario e nel campo "rateazione/mese rif." delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali, l'informazione del mese di riferimento, espresso nella forma "00MM", ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; in particolare la suddetta specifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza in oggetto, per il codice 8906. Con Provvedimento 25 maggio 2012 è stato approvato il modello di versamento denominato "F24 Semplificato", composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell'Erario, delle Regioni e degli Enti locali. Il **codice tributo** da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA è il seguente:

 Codice tributo	
1991	Interessi sul ravvedimento - IVA.

Il codice tributo **1991** deve essere esposto nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"; nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.

Il versamento separato degli interessi non è applicabile per i versamenti di interessi sulle ritenute e delle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

ADEMPIMENTO ►

I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

- Società di capitali
 - enti commerciali di diritto pubblico o privato
 - enti non commerciali di diritto pubblico o privato
 - associazioni non riconosciute
 - consorzi
 - società non residenti
 - società di persone
 - associazioni per l'esercizio di arti e professioni
 - società di armamento
 - società di fatto
 - persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole
 - condomini
- che hanno corrisposto nel mese **precedente**:
- a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
 - b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20%;